



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2013, proposto da [REDACTED]  
[REDACTED], nella qualità di titolare della "Farmacia [REDACTED] della [REDACTED]  
[REDACTED]", rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED], con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Avezzana,  
n.51;

*contro*

[REDACTED], rappresentata e difeso dagli avv. [REDACTED] e  
[REDACTED], con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza  
Gentile Da Fabbriano, n.3;

*nei confronti di*

Comune di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]; Azienda Sanitaria Locale [REDACTED] di [REDACTED]; Regione Toscana, non  
costituitisi in giudizio;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II  
n. 00028/2013, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento sede

farmacia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dr.ssa [REDACTED]

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata in primo grado;

Viste le note a difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], quest'ultimo in delega dell'avv. [REDACTED];

Ritenuto:

- che, a seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare, la novella introdotta dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, non appare prescindere - con segnato riferimento all'istituzione di "*nuove farmacie*" in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti - dal collegamento della sede dell'esercizio con le "*zone*" in cui si articola il territorio comunale, per le quali va garantita l'offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione;
- che, invero, lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si indirizza a favorire un più ampio accesso alla titolarità delle farmacia, puntualizza che detto ampliamento è teso a garantire una "*più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico*";
- che, per quanto su esposto, il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico,

dell'organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l'accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci;

- che in relazione ai profili di novità della controversia spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1081/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)